



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-05160 DEL DEP. BIGNAMI
(res. n. 489 del 03 giugno 2025)**

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, con il quale il deputato interrogante, premettendo il contrasto delle decisioni assunte dalla Suprema Corte di cassazione in merito al centro per i rimpatri dei migranti sito in Albania, solleva specifici motivi per cui *“il Manifesto abbia avuto accesso ai dispositivi delle sentenze della Corte di cassazione”* e *“fosse a conoscenza anticipatamente del comunicato stampa rilasciato dalla Suprema Corte”*, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, l'interrogante nelle premesse sollecita giustamente una riflessione su un tema delicatissimo, quello della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, che *«quale organo supremo della giustizia»* deve assicurare *«l'esatta osservanza della legge e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale»*, come sancito dall'art. 65 del T.U. sull'Ordinamento giudiziario, tutt'ora in vigore.

La funzione nomofilattica esercitata dalla Corte di cassazione, declinata come principio generale dell'ordinamento vigente, mira a favorire la prevedibilità o la predittività della decisione, ad orientare la giurisprudenza per dare effettività ai principi di uguaglianza e certezza del diritto, attraverso l'elaborazione di uniformi

interpretazioni delle leggi, così prevenendo interpretazioni divergenti che possano creare confusione e incertezza tra i consociati.

Essa è volta a realizzare, infatti, l'interesse generale dell'ordinamento all'affermazione del principio di legalità che è alla base dello Stato di diritto.

Trattasi, dunque, di una funzione essenziale per i rapporti tra i cittadini e lo Stato, che assume valenza ancor più incisiva allorquando le decisioni possono incidere, come nel caso di specie, sulla regolamentazione e sulla disciplina di aspetti fondamentali quali la sicurezza e i confini dello Stato.

Non può, quindi, che suscitare perplessità l'incertezza generata dalle ultime decisioni della Corte di cassazione, pronunciate peraltro a distanza di undici giorni l'una dall'altra, con le quali, prima è stata sostenuta la piena equiparazione del centro per migranti di Gjader, in Albania, ai Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) previsti dall'art. 14 del D.lgs. 286/1998, poi è stata negata, affermando che tali centri devono ritenersi collocati in un territorio di Stato non membro UE che tale rimane, nonostante i poteri di gestione delle aree e i poteri di godimento riconosciuti alle autorità italiane dal Protocollo.

Un'incertezza che, se per un verso disorienta, per altro verso rafforza l'intenzione del Governo di proteggere la sicurezza nazionale e contrastare l'immigrazione illegale, se del caso attraverso interventi normativi sempre più stringenti e puntuali.

Il principio di leale collaborazione, che va doverosamente attuato da ciascuno dei soggetti istituzionali, si declina nel rispetto delle prerogative riconosciute a ciascuno degli organi costituzionali e nelle opportune sedi di confronto ed è appena il caso di ricordare che la funzione di indirizzo politico – e quindi la politica migratoria – compete al Governo e al Parlamento.

Il Protocollo Italia-Albania nasce da esigenze concrete di gestione dei flussi migratori, si inserisce nel solco della cooperazione internazionale, basato sull'equa

condivisione delle responsabilità con i Paesi terzi e in linea con gli obblighi previsti dal diritto internazionale e dell'UE.

Spetta al vertice italiano della giurisdizione solo elaborare uniformi interpretazioni delle leggi, in modo da prevenire interpretazioni divergenti, come accaduto nel caso di specie, che creano incertezza.

Ciò posto, in relazione all'accesso, da parte del quotidiano *Il Manifesto*, ai dispositivi delle sentenze in questione prim'ancora della diffusione del comunicato stampa da parte della Corte di cassazione, si rappresenta che questa Amministrazione non possiede elementi di conoscenza ulteriori rispetto a quelli forniti dalla Prima Presidente della Corte, opportunamente interpellata dalla competente articolazione ministeriale, con nota dell'11.7.2025 che, per completezza di esposizione, si riporta integralmente di seguito: “: a) che, all'esito della camera di consiglio del 29 maggio 2025, è stata data lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della l. 22 aprile 2005, n. 69, costituente la disciplina processuale applicabile, per quanto rileva, a seguito di Corte cost., sent. n. 39 del 2025; b) il contenuto del dispositivo (cd. esito udienza) è stato comunicato, a cura della cancelleria, alla segreteria della Procura generale, alla Questura, alla cancelleria della Corte d'appello che aveva emesso il provvedimento impugnato e all'Avvocatura dello Stato.”.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)